



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 23/12/2024 (punto N 90)

Delibera

N 1622

del 23/12/2024

Proponente

STEFANIA SACCARDI

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su Banca Dati (PBD)

Dirigente Responsabile Sabina BORGOGNI

Direttore Roberto SCALACCI

Oggetto:

Reg. (UE) n. 2013/1305. PSR FEASR 2014-2022. Disposizioni finali per la chiusura di progetti con beneficiari Enti pubblici

Presenti

Eugenio GIANI

Stefania SACCARDI

Stefano BACCELLI

Simone BEZZINI

Stefano CIUOFFO

Leonardo MARRAS

Monia MONNI

Alessandra NARDINI

Serena SPINELLI

ALLEGATI N°0

STRUTTURE INTERESSATE

Denominazione

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1 Dlgs 33/2013

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento (UE) n.1303/2013 e ss.mm.ii del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n.1305/2013 e ss.mm.ii del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e, in particolare, l'articolo 11 lettera b) dove sono stabilite le categorie e le modalità di modifica dei programmi di sviluppo rurale;

VISTO il regolamento (UE) n. 1306/2013 e ss.mm.ii sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTI i regolamenti della Commissione:

- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 che integra il regolamento (UE) 1305/2013;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 che reca modalità applicative del regolamento (UE) 1305/2013;
- Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) 1306/2013;
- Regolamento di esecuzione (UE) n.809/2014 che reca modalità applicative del regolamento (UE) 1306/2013;
- Regolamento 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, n. 1306/2013 n. 1307/2013 n. 1308/2013 e n. 652/2014 (cosiddetto "Omnibus");

VISTO il Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;

DATO ATTO che il suddetto Regolamento (UE) 2020/2220 estende la programmazione del Programma di sviluppo rurale 2014-20 della Regione Toscana fino all'annualità 2022 e consente l'erogazione dei pagamenti a favore dei beneficiari entro il 31/12/2025 in virtù della c.d.regola N+3 di cui all'art. 136 del Regolamento (UE) 1303/2013;

VISTA la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 26 maggio 2015 C(2015) 3507 final con cui è stata approvata la prima versione del Programma di sviluppo rurale (PSR) FEASR 2014-2020 della Regione Toscana;

VISTA la decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2024) 9257 final del 18.12.2024 che approva la versione 16 del Programma di sviluppo rurale (PSR) FEASR 2014-2022 della Regione Toscana e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 23507 del 26 maggio 2015;

CONSIDERATO che tra le Misure, sottomisure e operazioni finanziate con le risorse del Psr 2014

– 2022, ci sono anche quelle che prevedono fra i beneficiari gli Enti pubblici, con lo scopo di incrementare il valore pubblico del territorio rurale e delle foreste;

PRESO ATTO che la realizzazione, da parte degli Enti pubblici, degli investimenti cofinanziati con le risorse del Psr Feasr 2014-2022 risponde a finalità di interesse collettivo;

VISTA la nota Pec, agli atti del Settore competente, con la quale Anci Toscana fa presente la difficoltà da parte degli Enti pubblici di chiudere alcuni progetti finanziati col Psr 2014-2022 entro il 31/12/24, date le complessità relative alle procedure amministrative previste per la loro realizzazione;

VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 339 del 25 marzo 2024 “Reg. Ue 1305/2013. Psr Feasr 2014-2022. Riammissione nei termini delle domande di saldo degli Enti pubblici”;

ACCERTATO il reiterarsi delle condizioni che hanno portato all’adozione della sopra citata Delibera di Giunta regionale n. 399/2024 per alcuni progetti degli Enti Pubblici selezionati sia attraverso bandi regionali che dei GAL nell’ambito delle Strategie Leader;

RICHIAMATO il paragrafo 10.1 delle Disposizioni Comuni approvate da ARTEA (decreto del direttore di ARTEA n. 144 del 24 novembre 2021) e derivate dalla Direttive Comuni di cui alla D.G.R. n. 518 del 2016 e successive modifiche ed integrazioni che prevede “*Nel caso in cui, per cause indipendenti dalla volontà del beneficiario, nel termine della proroga già concessa non fosse possibile concludere i lavori, è concedibile, dopo una valutazione delle motivazioni addotte, un ulteriore periodo di proroga. Il termine massimo della proroga complessivamente concedibile dovrà tenere conto del rispetto dei tempi utili per evitare il rischio di disimpegno automatico dei fondi FEASR (regola n+3), che il responsabile del procedimento valuterà sulla base anche del termine ultimo per l’invio delle liquidazioni all’Organismo Pagatore. Nel caso in cui il beneficiario sia un Ente pubblico sottoposto a vincoli di spesa derivanti dall’applicazione nazionale del così detto Patto di stabilità e crescita (PSC) di cui al Trattato di Amsterdam dell’Unione Europea oppure sia sottoposto comunque a vincoli di bilancio, la proroga di cui sopra può essere concessa anche oltre i termini sopra stabiliti, per il periodo strettamente necessario ad effettuare i pagamenti nei tempi consentiti dal vincolo suddetto, tenuto conto dei tempi tecnici legati alla realizzazione del progetto e dei tempi utili per evitare il rischio di disimpegno automatico dei fondi FEASR (regola n+3)*”;

PRESO ATTO che, come evidenziato al punto precedente, nelle Disposizioni Comuni approvate da ARTEA la disciplina della proroga prevista per i soggetti pubblici risulta essere differenziata rispetto ai soggetti privati, proprio per tenere conto delle peculiarità e dei particolari vincoli previsti per le pubbliche amministrazioni;

CONSIDERATO che gli investimenti sulle misure/sottomisure/operazioni del PSR 2014-2022, realizzati dagli enti pubblici nel rispetto dei regolamenti europei sopra richiamati, raggiungono comunque gli obiettivi di pubblico interesse a vantaggio della collettività, perseguiti con la programmazione dello sviluppo rurale;

DATO ATTO che la rendicontazione sui fondi FEASR presuppone l’esito positivo dell’istruttoria sulla domanda di pagamento presentata dal beneficiario e pertanto per gli enti pubblici che non hanno presentato la domanda di pagamento nei termini indicati dall’atto/contratto di assegnazione dei contributi si rende necessaria la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di pagamento;

RICHIAMATO il paragrafo 12 delle Disposizioni Comuni approvate da ARTEA e derivate dalle Direttive Comuni di cui alla D.G.R. n. 518 del /05/2016 e successive modifiche ed integrazioni, che prevede quanto segue: “*La presentazione della domanda di saldo dopo il termine prescritto, e comunque non oltre 25 giorni di calendario dallo stesso, comporta una riduzione pari all’1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell’importo per il quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile (in analogia con quanto previsto dal Reg. CE n. 640/2014, art. 13); un ritardo nella presentazione della domanda di pagamento oltre i 25 giorni di*

calendario dal termine prescritto comporta la decadenza dal contributo e la revoca del contratto per l'assegnazione dei contributi.”;

CONSIDERATO che la riduzione per il ritardo nella presentazione della domanda di pagamento riguarda tutte le tipologie di beneficiari e, infatti, è stata già applicata anche ai ritardi nella presentazione delle domande di pagamento avanzate dagli enti pubblici, pertanto deve continuare ad essere applicata per assicurare uniformità e parità di trattamento;

RITENUTO NECESSARIO, anche al fine di evitare conseguenze negative sulla situazione finanziaria degli Enti pubblici, consentire, con riferimento alle misure e sottomisure del PSR 2014 - 2022 gestite dalla Regione e dai Gruppi di azione locale (GAL) e destinate ad incrementare il valore pubblico del territorio rurale e delle foreste, la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di pagamento relative ad investimenti realizzati dagli enti pubblici che sono stati conclusi e le cui spese sono state pagate alla data di adozione del presente atto, ma che non sono stati rendicontati nei termini previsti dall'atto/contratto di assegnazione, fermo restando l'applicazione, a tutte le domande rimesse in termini, della riduzione massima pari al 25% prevista dal capitolo 12 delle Disposizioni Comuni approvate con decreto del direttore di ARTEA n. 144 del 24 novembre 2021;

VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 1250 del 4 novembre 2024 “Reg. Ue 1305/2013. Psr Fear 2014-2022. Disposizioni specifiche per la chiusura di alcuni progetti di Enti pubblici e di alcuni progetti del bando Pacchetto giovani 2022”;

CONSIDERATO che la sopra citata Delibera di Giunta n. 1250/24, riconoscendo le effettive difficoltà riscontrate dagli Enti pubblici nel chiudere nei tempi dati alcuni progetti finanziati nell'ambito del Psr 2014-2022 e valutando al contempo il rispetto della garanzia di corretta chiusura della programmazione e il raggiungimento del relativo obiettivo di spesa entro il 31/12/25, dispone che la data ultima per la presentazione della domanda di saldo per tali progetti di Enti pubblici possa essere prorogata al 28 febbraio 2025, su richiesta degli interessati e nel rispetto di una serie di condizioni fissate;

PRESO ATTO che la sopra citata Delibera di Giunta Regionale n. 1250/24 dispone, fra l'altro, che gli Uffici territoriali competenti potranno valutare direttamente l'applicabilità delle previsioni in essa contenute ad eventuali altri progetti di Enti pubblici con difficoltà di completamento nei termini prefissati e che non rientrino fra quelli esplicitamente in essa citati;

VISTA la delibera di Giunta regionale n. 642 del 12.06.2023 ad oggetto “Regolamento U.E. 1305/2013 – PSR 2014/2022 Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale” – Approvazione delle modifiche dei Piani Finanziari delle SISL dei GAL della Toscana e modifica delle scadenze di cui all'art. 11 dell'Allegato A del Decreto n. 1730/2016” con cui sono stati approvati i Piani finanziari aggiornati delle SISL di sei Gruppi di Azione Locale riconosciuti in Toscana a seguito di rimodulazione delle risorse e modificate le scadenze previste per la rendicontazione dei progetti;

DATO ATTO che, in particolare, nella suddetta delibera è fissato il 31/12/2024 quale nuovo termine per la rendicontazione da parte dei beneficiari, diversi dai GAL, dei progetti finanziati da tutte le Misure attivate, di cui alle sottomisure 19.2. e 19.3, ad eccezione dei Progetti di Comunità, dei progetti finanziati a seguito dei bandi emessi nel corso del 2022 e dei progetti oggetto di scorrimento di graduatorie nel corso del biennio 2022/2023;

ACCERTATO che, anche fra i beneficiari dei bandi del Psr 2014-2022 gestiti direttamente dai Gruppi di Azione Locale riconosciuti dalla Regione Toscana si annoverano molti Enti pubblici impegnati nella realizzazione di progetti che perseguono obiettivi di pubblico interesse a vantaggio della collettività e che riscontrano le stesse difficoltà di cui sopra;

RITENUTO, QUINDI, OPPORTUNO estendere anche ai Gruppi di Azione Locale quanto previsto per gli Uffici territoriali dalla sopra citata Delibera di Giunta Regionale n. 1250/24 punto 1 lett.a), lett.b), lett.c), lett.d), lett.e) e punto 3 del dispositivo, e in particolare la facoltà di applicare ai

progetti di Enti pubblici con difficoltà di completamento nei termini prefissati quanto segue:

- a) la data ultima per la presentazione della domanda di saldo da parte dei beneficiari Enti Pubblici può essere prorogata al 28 febbraio 2025, su richiesta degli interessati;
- b) la scadenza ultima per la presentazione, da parte dei GAL, degli atti di liquidazione ad Artea relativi alle proroghe concesse in applicazione al presente paragrafo, al fine di garantire la chiusura della programmazione al 31 dicembre 2025, è il 30 giugno 2025;
- c) al momento della richiesta della proroga i beneficiari dei progetti sopra richiamati, dovranno fornire l'attestazione, datata da parte del R.U.P. e del direttore lavori di aver raggiunto, alla data del 30 novembre 2024, almeno il 30% dello stato di avanzamento lavori, oltre alla documentazione prevista dal paragrafo 10 "proroga dei termini" delle "Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento" del Programma di Sviluppo Rurale della Toscana 2014-2022 approvate con decreto direttore Artea n. 144 del 24 novembre 2021;
- d) nel caso in cui durante l'istruttoria di accertamento finale risulti necessario acquisire ulteriore documentazione, i GAL indicano un termine massimo per la presentazione della stessa non superiore a 20 giorni pena la decadenza delle spese oggetto della richiesta di integrazioni o l'eventuale decadenza della domanda e conseguente revoca del contributo; ciò al fine di garantire la presentazione degli atti di liquidazione ad Artea entro il 30 giugno 2025 per le domande prorogate in applicazione al presente atto;
- e) nei casi in cui gli atti di concessione agli Enti pubblici prevedano l'obbligo di presentare la domanda di pagamento dell'anticipo del 50% entro un determinato termine (fissato nello stesso atto di concessione), tale obbligo è confermato;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di consentire, con riferimento alle misure, sottomisure e operazioni del PSR 2014 -2022 gestite dalla Regione e dai Gruppi di azione locale (GAL) e destinate ad incrementare il valore pubblico del territorio rurale e delle foreste, la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di pagamento relative ad investimenti realizzati dagli enti pubblici che sono stati conclusi e le cui spese sono state pagate alla data di adozione del presente atto, ma che non sono stati rendicontati nei termini previsti dall'atto/contratto di assegnazione, fermo restando l'applicazione, a tutte le domande rimesse in termini, della riduzione massima pari al 25% prevista dal capitolo 12 delle Disposizioni Comuni, approvate con decreto del direttore di ARTEA n. 144 del 24 novembre 2021;
2. di estendere anche ai Gruppi di Azione Locale quanto previsto per gli Uffici territoriali dalla sopra citata Delibera di Giunta Regionale n. 1250/24 punto 1 lett.a), lett.b), lett.c), lett.d), lett.e) e punto 3 del dispositivo, e in particolare la facoltà di applicare ai progetti di Enti pubblici con difficoltà di completamento nei termini prefissati quanto segue:
 - a) la data ultima per la presentazione della domanda di saldo da parte dei beneficiari Enti Pubblici può essere prorogata al 28 febbraio 2025, su richiesta degli interessati;
 - b) la scadenza ultima per la presentazione, da parte dei GAL, degli atti di liquidazione ad Artea relativi alle proroghe concesse in applicazione al presente paragrafo, al fine di garantire la chiusura della programmazione al 31 dicembre 2025, è il 30 giugno 2025;
 - c) al momento della richiesta della proroga i beneficiari dei progetti sopra richiamati, dovranno fornire l'attestazione, datata da parte del R.U.P. e del direttore lavori di aver raggiunto, alla data del 30 novembre 2024, almeno il 30% dello stato di avanzamento lavori,

oltre alla documentazione prevista dal paragrafo 10 “proroga dei termini” delle "Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento" del Programma di Sviluppo Rurale della Toscana 2014-2022 approvate con decreto direttore Artea n. 144 del 24 novembre 2021;

d) nel caso in cui durante l'istruttoria di accertamento finale risulti necessario acquisire ulteriore documentazione, i GAL indicano un termine massimo per la presentazione della stessa non superiore a 20 giorni pena la decadenza delle spese oggetto della richiesta di integrazioni o l'eventuale decadenza della domanda e conseguente revoca del contributo; ciò al fine di garantire la presentazione degli atti di liquidazione ad Artea entro il 30 giugno 2025 per le domande prorogate in applicazione al presente atto;

e) nei casi in cui gli atti di concessione agli Enti pubblici prevedano l'obbligo di presentare la domanda di pagamento dell'anticipo del 50% entro un determinato termine (fissato nello stesso atto di concessione), tale obbligo è confermato;

3. di dare mandato a ARTEA, ai settori responsabili delle istruttorie e ai GAL di adottare gli atti necessari per dare attuazione a quanto stabilito ai punti 1 e 2;
4. di trasmettere la presente delibera al Consiglio regionale a cura della Segreteria della Giunta regionale ai sensi dell'art. 12 della L.R. 1/2015.

Il presente atto è pubblicato nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

La Dirigente

SABINA BORGOGNI

Il Direttore

ROBERTO SCALACCI